



TRIBUNALE DI BRINDISI

SEZIONE CIVILE

UFFICIO ESECUZIONI CONCORDATUALI

Proc. n. 148-1/2025 Reg. Proc. Unit.

DECRETO EX ART. 70 C.C.I.I.

Il Giudice designato, dott. Francesco GILIBERTI,

- letta la domanda *ex art.* 67 e ss. C.C.I.I., con la quale il sig. **GIANFRATE EMILIANO**, consumatore sovraindebitato, ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti;
- vista la allegata relazione redatta dall'O.C.C. avv. AMATI ANNA RITA;
- ritenuta, sulla base degli atti allegati ed in particolare della relazione dell'O.C.C., l'ammissibilità della proposta e del piano, sussistendo le condizioni oggettive e soggettive di cui all'art. 69 C.C.I.I. e la fattibilità del piano;
- visto l'art. 70 C.C.I.I.;

DISPONE

- a) la pubblicazione del decreto mediante inserimento nell'apposita area del sito *web* del Tribunale oppure del Ministero della Giustizia;
- b) la comunicazione, a cura dell'O.C.C., a tutti i creditori della proposta e del decreto entro 30 giorni;

ASSEGNA

ai creditori il termine di 20 giorni entro il quale devono fare pervenire all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata, eventuali osservazioni o contestazioni;

DISPONE

che, sino al momento in cui l'eventuale provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi o altre misure cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

che, ove siano in corso cessioni del quinto dello stipendio/pensione che la sospensione provvisoria dei correlati prelievi coattivi da parte dell'ente cessionario;

il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo G.D.;

AVVERTE

i creditori che, nella comunicazione di cui all'art. 70 commi 2 e 3 C.C.I.I., devono indicare un indirizzo di



posta elettronica certificata presso il quale ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

DISPONE

che l'O.C.C., entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 C.C.I.I., sentito il debitore, depositi relazione contenente il parere in ordine alle eventuali osservazioni dei creditori ed eventualmente proponga le modifiche al piano, allegando la prova delle intervenute comunicazioni ai creditori e le osservazioni di questi;

RISERVA

all'esito ogni ulteriore provvedimento.

Brindisi, lì 06/11/2025.

Il Giudice delegato
dott. Francesco GILIBERTI



TRIBUNALE DI BRINDISI

**DEBITORE ISTANTE:
Sig. Gianfrate Emiliano
R.G. V.G. n. 1728/2024**

* * * * *

**ATTESTAZIONE DI PIANO DI
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL
CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOBRAINDEBITAMENTO**

EX ART. 68, D. Lgs n.14/2019

*Professionista f.f. Organismo di Composizione della Crisi:
Avv. Anna Rita Amati*

*Via Dante Alighieri, n.87/A
72017 Ostuni (BR)
Tel/fax 0831093480, Cell. 33891588901
e-mail: annarita.amati@gmail.com
PEC: amati.annarita@coabrindisi.legalmail.it*



INDICE

1	Premessa	3
2	Oggetto della relazione	4
3	Presupposti di ammissibilità	5
4	Cause dell'indebitamento	6
	4.1 Elenco creditori	13
	4.2 Il patrimonio	13
	4.3 Atti di disposizione	13
	4.4 Dichiarazioni dei redditi	13
	4.5 Elenco entrate e spese correnti familiari	15
5	La Proposta di Piano del Consumatore	15
6	Ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte	16
7	Costi della procedura	17
8	Completezza e attendibilità documentazione debitore	17
9	Conclusioni	19



1. PREMESSA

La sottoscritta Avv. Anna Rita Amati, nata a Ceglie Messapica (BR) il 02/06/1973, C.F. MTANRT73H42C424Q, con studio in Ostuni (BR), alla via Dante Alighieri, n.87/A, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Brindisi (d'ora in poi, OCC),

PREMESSO CHE

- Che con istanza pervenuta il 25/03/2024 il sig. EMILIANO GIANFRATE, nato a BRINDISI il 13/08/1977 e residente [REDACTED], professione OCCUPATO, per il tramite del consulente di parte, Dott.ssa Romano Ilaria, nata a BRINDISI il 30/01/1984, con studio in Brindisi (Brindisi) Via Dalmazia 21/A, telefono/fax , PEC: ILARIAROMANO@PEC.IT, iscritto all'Albo Commercialisti di BR al n. A969 e dell'Avv. Marilena Poddi, nata a Brindisi il 11/08/1944, con studio in Brindisi alla via Bezzacca n. 23, Pec: poddi.marilena@coabrindisi.legalmail.it, iscritta all'Albo degli avvocati di Brindisi, ha chiesto al Tribunale di Brindisi di potersi occupare della propria crisi da sovraindebitamento, con istanza di nomina del professionista ex art. 68-D.Lgs 14/2019 e succ. modifiche, che svolga funzioni attribuite agli Organismi di Composizione della Crisi al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla citata legge;
- Che con provvedimento del 10/05/2024, il Giudice Delegato Dott. Stefano Maria Sales, verificata la sussistenza dei presupposti dinanzi indicati, con ha nominato quale professionista per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi la scrivente avv. Anna Rita Amati (d'ora in poi, OCC), con Studio in Ostuni (BR) Via Dante Alighieri, n.87/A;
- Che in data 13/05/2024 la scrivente, avv. Anna Rita Amati, ha dichiarato di accettare l'incarico ricevuto, sottoscrivendo altresì quanto previsto dall'art. 10, comma 5, DM n. 202/2014;
- Che l'art. 7, co. 1, della Legge n. 3/2012 prevede che *"il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori con l'ausilio degli Organismi di composizione della crisi [...] un accordo di ristrutturazione dei debiti"*;
- che l'art. 9, comma 1, prevede il deposito della proposta di ristrutturazione del debito presso il Tribunale territorialmente competente, alla quale, tra l'altro, deve esser allegata l'attestazione sulla fattibilità del piano;
- che l'istante non è soggetto alla procedura concorsuale vigente e previsto dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non svolge attività d'impresa;



- che non ha mai fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante concordato minore7piano di consumatore/liquidazione del patrimonio del debitore ex L. n.3/2012, ora D. Lgs n.14/2019;
- che non ha mai beneficiato dell'esdebitazione;
- che si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- che l'istante ha presentato proposta di piano di ristrutturazione del debito del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 67 d. lgs n. 14/2019 che sarà verificata ed attestata dall'Avv. Anna Rita Amati (OCC), la quale

ESPONE

la seguente relazione redatta ai sensi dell'art. 68, comma 2 D. Lgs 14/2019, precisando che:

- la stessa è stata predisposta ai soli fini della normativa sopra citata e che non potrà essere utilizzata in tutto o in parte per scopi differenti;
- la redazione è stata effettuata in base ai dati fiscali, alle banche dati ed alle informazioni in qualunque modo acquisite;
- lo scrivente non è in possesso di ulteriori informazioni che possano modificare il contenuto della presente relazione.

2. OGGETTO DELLA RELAZIONE

L'art. 67, comma 1, della Legge 14/2019 richiede che alla domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore debbano essere allegati alcuni documenti:

- Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- Elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- Elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- Elenco delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- Elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Il successivo art. 68, comma 2, stabilisce che alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

- a) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- b) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;



- c) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- d) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo
- e) necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Infine, il comma 4 dell'art. 67 consente al consumatore di *“prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione”*.

Pertanto, è attribuito *“agli organismi di composizione della crisi”* il compito di attestare la **convenienza dell'accordo rispetto alla procedura liquidatoria**

3. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 67, primo comma, e dell'art. 2, primo comma, del D.lgs. 14/2019 il Sig. Gianfrate Emiliano risulta essere:

- a) *“sovraindebitato”*, ossia si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Infatti, a fronte di liquidità mensile pari ad euro 1.200,00 al mese nette e, oltre al mantenimento dei figli, sostiene spese personali per vivere e spese extra per i figli (ad es. dentista, palestre, ecc..). I numerosi finanziamenti sono stati richiesti per sostenere tutte le spese iniqui rappresentate.

Al sig.re Gianfrate vengono trattenute alla fonte la somma di € 663,00 di cui: € 153,00 cessione del quinto dalla Banca Popolare Pugliese;

€ 130,00 pignoramento Banca IFIS;

€ 380,00 mantenimento primo figlio.

Dalla somma restante pari ad € 537,00 versa alla seconda figlia il mantenimento di € 250,00 con un **residuo di € 287,00** con il quale dovrebbe far fronte, senza riuscirci, alle proprie esigenze minime di vita.

Inoltre, non risulta essere intestatario di alcun bene immobile.

- b) *“consumatore”*, ovvero persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

Infatti, il Sig. Gianfrate Emiliano risulta essere lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso



SANITASERVICE ASL SRL di Brindisi, così come si evince dalla documentazione allegata al piano. È stata, di conseguenza, appurata la insussistenza delle condizioni soggettive ostative alla ammissibilità alle procedure ex D.lgs. 14/2019, in quanto il ricorrente, a mente dell'art. 69:

- a. non ha già beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda;
- b. non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- c. non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

La domanda di ristrutturazione dei debiti (nel caso di specie di esdebitazione dei debiti) per come formulata dal debitore, con il supporto e la consulenza dell'OCC, è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 67 del D.lgs. 14/2019; in particolare, unitamente alla domanda risultano agli atti:

- ✓ l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- ✓ la consistenza e la composizione del patrimonio;
- ✓ gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- ✓ le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- ✓ gli stipendi, le pensioni, i salari e tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

4. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Sulla base delle dichiarazioni rese dall'istante sig. Gianfrate Emiliani, in servizio presso [REDACTED] di Brindisi, nonché dalla documentazione dallo stesso prodotta risulta che l'origine dell'indebitamento può ascriversi a diverse vicende personali. Il sig. Emiliano Gianfrate ha contratto matrimonio con la sig.ra [REDACTED] il 18/09/2002 e hanno deciso di divorziare il 06/07/2006. Da questo matrimonio è nato il figlio [REDACTED]. Il signor Emiliano, dopo la sentenza di divorzio è stato posto a carico del sig. Gianfrate Emiliano il mantenimento del figlio per una somma pari ad € 200,00 mensile e nel mese di dicembre di € 400,00; oggi il mantenimento del Figlio è passato ad € 380,00 (con versamento diretto da parte del datore di lavoro). Dopo la separazione con la sig. Serafino, il sig. Emiliano ha avuto una figlia con la sig.ra [REDACTED], dalla relazione intrattenuta con la predetta è nata Gianfrate [REDACTED] in data [REDACTED]. La bambina è stata riconosciuta dal sig. Emiliano Gianfrate e di comune accordo con la madre versa mensilmente € 250,00. Il sig. Emiliano Gianfrate ad oggi ha uno stipendio da lavoratore dipendente di circa €1.200,00 al mese nette e, oltre al mantenimento dei figli, sostiene spese personali per vivere e spese extra per i figli (ad es. dentista, palestra, ecc.).

I numerosi finanziamenti sono stati richiesti per sostenere tutte le spese iniqui rappresentate.

Al sig.re Gianfrate vengono trattenute alla fonte la somma di € 663,00 di cui:



€ 153,00 cessione del quinto dalla Banca Popolare Pugliese;

€ 130,00 pignoramento Banca IFIS;

€ 380,00 mantenimento primo figlio.

Dalla somma restante pari ad € 537,00 versa alla seconda figlia il mantenimento di € 250,00 con un residuo di € 287,00 con il quale dovrebbe far fronte, senza riuscirci, alle proprie esigenze minime di vita.

Si fa quindi sentire prepotentemente l'effetto della crisi economica che ha colpito il sig. Gianfrate Emiliano, il quale si è arretrato nel pagamento delle rate e dei finanziamenti.

Infatti, nel momento in cui si è creata una sproporzione tra rapporto rata/reddito, l'istante ha iniziato ad arretrarsi con i vari impegni mensili contratti. Allo stato l'istante versa dunque in una situazione di sovraindebitamento così come definita dal D. LGS 14/2019, ossia in una *"situazione di perdurante squilibrio"* tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che emerge, nel caso *de quo actu oculi*, dall'esposizione debitoria descritta rispetto all'entità del patrimonio personale del debitore.

Indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore valutato (Ai sensi dell' art.14- quaterdecies, comma 5 Legge n.176/2020) .

E' stato inoltre valutato se, *"ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2"*. Per quest' ultimo si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159", così come riportato nell' allegato così come previsto dall' art.14- quaterdecies, comma 2 Legge n.176/2020.

Si rappresenta inoltre che, a parere dello scrivente lo stato di crisi finanziaria ed economica del Debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori. Infatti, l'iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; convenzione, come logico, prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.



Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall’Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo.

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell’art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l’obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria”.

L’obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). “Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli” (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013).

La circostanza poi che le nuove erogazioni siano state dallo stesso finanziatore utilizzate per estinguere finanziamenti precedenti acclara il fatto che lo stato di bisogno del richiedente fosse a conoscenza di chi erogava il credito.

Nella Fattispecie quindi l’Istituto erogatore era a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovra indebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare. A tal riguardo, il comportamento dei vari finanziatori potrebbe quindi essere sanzionabile ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1998 comma 4 che così recita “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similare, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà e finanziaria”.

Si determina quindi il coefficiente per la scala di equivalenza ISEE

Tabella 10 del piano: Coefficiente equivalenza ISEE

DETERMINAZIONE SCALA EQUIVALENZA ISEE VALIDA AL 2021		
Domanda	Risposta	Coefficiente
Numero componenti Nucleo Familiare	3	2,04
Figli disabili	NO	



Ci sono 3 figli	NO	
Ci sono 4 figli	NO	
Ci sono 5 figli	NO	
Ci sono figli minorenni	NO	
Ci sono figli minori di 3 anni	NO	
COEFFICIENTE TOTALE PER LA SCALA EQUIVALENZA		2,04

Una volta determinato il coefficiente, si valutano cronologicamente i debiti contratti, al fine di evidenziare se

il soggetto finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio all'atto della concessione.

L'ammontare mensile necessario affinché il nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita è stato calcolato moltiplicando l'assegno sociale rapportato a 12 mensilità e il coefficiente ISEEE, calcolato in precedenza. L'assegno sociale va aumentato della metà se il debitore risulta incapiente. I valori degli assegni sociali sono stati reperiti dalla banca dati dell'INPS e sono relativi agli anni di concessione dei finanziamenti. Si riporta di seguito la tabella con le valutazioni.

Tabella 11: Valutazione merito creditizio in base ai finanziamenti

DEBITO	(A) Reddito mensile e netto disponi- bile rappor- tato a 12 mensili- tà	Data di erogazi- one	Valore dell'ass- egno sociale mensile rapport- ato a 12 mensilità aumen- tato del 50% in caso di debitore e incapie- nte	Coeffici- ente ISEE	(B) Ammon- tare mensile necessa- rio per- ché il Nucleo familiar- e possa manten- ere un dignitoso tenore di vita	(C) Importo compless- ivo di rate mensili compren- sivo dei finanzia- menti precede- nti	Residuo reddito mensile (A-B-C)	Merito Creditizio
2 - Banca Popolare Pugliese - Società Cooperativa per Azioni -Cessione del quinto Chirografaria n.1262378 del 01/05/2018	1200,00	01/05/2018	747,96	2,04	1.525,84	272,17	598,01	NO

Tutto ciò anche con la responsabilità degli enti finanziatori che hanno aggravato lo stato di dissesto dell'istante, in quanto hanno concesso credito consapevoli dell'impossibilità dell'istante di poter onorare le obbligazioni assunte stante la netta sproporzione tra rata mensile e reddito mensile.

Infatti, le rate derivanti dai vari finanziamenti contratti sono le seguenti:



Riassunto situazione debitoria:

Tabella 2: Riassunto situazione debitoria

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile	% Tot.
Fin. Credito al consumo	18.874,73	58,81%	120,00	44,09%
Cessione del quinto Chirografaria	6.086,80	18,96%	152,17	55,91%
Tributi	4.486,87	13,98%	0,00	0,00%
Assegno mantenimento	2.646,70	8,25%	0,00	0,00%

Il debito residuo totale accertato è pari a € 32.095,10, che pesa mensilmente con una rata media pari a € 272,17 e, l'assegno di mantenimento dei figli mensile pari ad € 630,00.

Nella voce Tributi è compresa la rottamazione dei tributi richiesta all'agenzia delle riscossione, che viene pagata regolarmente a scadenza. (Si allega esito rottamazione).

Ai fini del calcolo della quota cedibile per il pagamento della rata, in sede di concessione del finanziamento occorre valutare l'importo della rata massima che il soggetto finanziato può sopportare. Nel caso si partisse dallo stipendio netto contenuto in busta paga, basta moltiplicare quella cifra per il numero di mensilità contrattuali (in genere 13 per i dipendenti statali, pubblici ed i pensionati), per ottenere lo stipendio netto annuo.

Quindi si riporta il dato su base mensile dividendolo per 12 e ancora per 5, per ottenere infine il Quinto massimo cedibile.

Di seguito di riporta una tabella di dettaglio dei **debiti accertati**, con l'indicazione, ove possibile della rata media mensile e del rapporto rata reddito all'epoca della contrazione del debito.



Tabella 3: Dettaglio situazione debitoria

DATA	Tipologia debito	Creditore	Rata Mensile	Reddito Mensile	% Banca Italia
01/05/2018	Cessione del quinto Chirografaria	2 - Banca Popolare Pugliese - Società Cooperativa per Azioni	152,17	1.200,00	12,68 %
20/01/2022	Fin. Credito al consumo	1 - Banca Ifis	120,00	1.200,00	10,00 %
	Fin. Credito al consumo	1 - Banca Ifis			N.D.
	Tributi	3 - Agenzia delle riscossioni			N.D.
	Tributi	3 - Agenzia delle riscossioni			N.D.
	Tributi	4 - Regione Puglia - Automobile Club d'Italia			N.D.
	Arretrati figlio	5 - Sereno Amato ta			N.D.



Risulta chiaro che il soggetto finanziatore non ha affatto tenuto conto del merito creditizio dell'istante come dettato dall'art. 68 d lgs 12 gennaio 2019 n. 14, ovvero "ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159".

Alla luce di quanto sopra, non può ravvisarsi una negligenza da parte del sig. Gianfrate Emiliano nell'assumere volontariamente le obbligazioni anzidette, considerando che la situazione di sovraindebitamento è derivata dall'improvviso e imprevedibile verificarsi di eventi che ha reso impossibile l'onorare i debiti maturati, oltretutto concessi con leggerezza dalla banca, per di più in una situazione di paternità. Come possiamo di sotto sintetizzare osservando l'andamento redditizio dell'istante:

Tabella 5: Serie storica dati reddituali personali

	Impiego / Reddito Anno 2018	Impiego / Reddito Anno 2019	Impiego / Reddito Anno 2020	Impiego / Reddito Anno 2021	Impiego / Reddito Anno 2022	Impiego / Reddito Anno 2023
Debitore: EMILIANO GIANFRATE C.F. GNFMLN77M13B180A	- 16.345	- 16.323	- 16.701	- 18.308	- 18.464	- 19.153
Altro Reddito	0	0	0	0	0	0
Totale	16.345	16.323	16.701	18.308	18.464	19.153

Si fa presente che negli ultimi anni il sig. Gianfrate Emiliano ha prestato mensilmente, secondo le disponibilità dell'azienda, ore di straordinario

Tabella 6: Dati Reddituali anno 2024

Dati reddituali	
Attuale reddito netto mensile del Debitore	1.470,00
Attuale reddito netto mensile dei coobbligati	0,00
Ulteriore reddito netto mensile	0,00
A) Totale Reddito Mensile	1.470,00



4.1 ELENCO CREDITORI

Allo stato attuale il Sig. Gianfrate Emiliano dichiara di essere debitore nei confronti dei seguenti soggetti, per le somme appresso indicate e con le relative cause di prelazione.

Nella tabella seguente si riporta l'ammontare delle singole obbligazioni a carico del ricorrente con specifica di eventuali privilegi ed indicazione delle causali e delle motivazioni delle obbligazioni stesse.

I dati indicati nella sottostante tabella, su cui è stato costituito il presente piano, sono stati estrapolati dagli esiti delle richieste ai creditori, ottenuti dal ricorrente e dalla documentazione ricevuta dagli stessi creditori.

Il tutto è stato messo a disposizione della sottoscritta da parte del sig. Gianfrate (vedasi tabella 3).

Non risulterebbero ulteriori posizioni debitorie (cfr. atto notorio, visura Banca d'Italia, CTC, Crif, visura INAIL, CCIAA, ADE -).

La suddescritta attribuzione a cause esogene ed inevitabili del sovra indebitamento, che si ritiene indiscutibile chiarisce e spiega l'ineluttabilità della situazione debitoria creatasi in capo al ricorrente e l'assoluta mancanza di responsabilità dello stesso nel determinarla. Lo stesso è stato, infatti, letteralmente costretto ad assumere tutte le predette obbligazioni.

4.2 IL PATRIMONIO

Il Sig. Gianfrate dichiara di essere non essere titolare di beni immobili

L'istante risulta proprietario di un'autovettura Citroen tg. [REDACTED]

L'istante ha prodotto DSAN attestante la assenza di altri beni e/o crediti e/o utilità rispetto a questi indicati nella proposta di piano del consumatore (all. del piano - DSAN assenza altri beni e/o crediti).

4.3 ATTI DI DISPOSIZIONE

Alla proposta di piano di ristrutturazione il sig. Gianfrate Emiliano allega DSAN "dichiarando di non aver compiuto atti dispositivi nei precedenti cinque anni".

(all. 17 del piano - DSAN assenza atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni).

4.4 DICHIARAZIONI DEI REDDITI

A mente dell'art. 67, comma 2, della Legge 14/2019 alla domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore debbano essere allegati

"Elenco delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni".

Tabella 5 del piano: Serie storica dati reddituali personali



	Impie go / Reddit o Anno 2018	Impie go / Reddit o Anno 2019	Impie go / Reddit o Anno 2020	Impie go / Reddit o Anno 2021	Impie go / Reddit o Anno 2022	Impie go / Reddit o Anno 2023
Debitore: EMILIANO GIANFRATE C.F. GNFMLN77M13B180A	- 16.345	- 16.323	- 16.701	- 18.308	- 18.464	- 19.153
Altro Reddito	0	0	0	0	0	0
Totale	16.345	16.323	16.701	18.308	18.464	19.153

A seguire, invece, si presenta un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali medi mensili dell'ultimo mese e delle spese medie mensili, stimate rilevando il valore delle spese pregresse del Debitore.

Si fa presente che negli ultimi anni il sig. Gianfrate Emiliano ha prestato mensilmente, secondo le disponibilità dell'azienda, ore di straordinario.

Tabella 6: Dati Reddituali anno 2024

Dati reddituali	
Attuale reddito netto mensile del Debitore	1.470,00
Attuale reddito netto mensile dei coobbligati	0,00
Ulteriore reddito netto mensile	0,00
A) Totale Reddito Mensile	1.470,00



Avv. Anna Rita Amati

Via Dante Alighieri, n.87/A – Ostuni (BR)

Tel/fax 0831093480, cell. 3389158890

e-mail: annarita.amati@gmail.com

PEC: amati.annarita@coabrindisi.legalmail.it

4.5 ELENCO ENTRATE E SPESE CORRENTI FAMILIARI

A mente dell'art. 67, comma 2, della Legge 14/2019 alla domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore debbano essere allegati "... *Elenco... degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia*".

Tabella 7: Spese medie mensili anno 2024

Spese personali	
B) Totale Spese Mensili	1.330,00

Nelle spese inserite previste, sono comprese € 630,00 per l'assegno di mantenimento dei figli e vengono, anche, previste altre spese extra per i figli.

Nei confronti del signor Emiliano Gianfrate vi sono i seguenti Pignoramenti presso terzi:

- Banca Ifis NPL INVESTING SPA, atti dell'esecuzione presso terzi n. 769/2024 R.G.E. per € 13.179,00;
- Banca Ifis NPL INVESTING SPA, atti dell'esecuzione presso terzi n. 386/2022 R.G.E. per € 8.398,96;
- ~~Emiliano Gianfrate~~ (Madre Primo Figlio), atti dell'esecuzione presso terzi n. 753/2022 R.G.E. per € 2.646,70.

Alla luce di quanto sopra non può ravvisarsi una negligenza da parte dell'istante nell'assumere volontariamente le obbligazioni anzidette, considerando che la situazione di sovraindebitamento è derivata dall'improvviso e imprevedibile verificarsi di eventi che ha reso impossibile l'onorare i debiti maturati.

5. LA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità, lo scrivente rileva che dedotte le spese di produzione del reddito

Avv. Anna Rita Amati

Via Dante Alighieri, n.87/A – Ostuni (BR)

Tel/fax 0831093480, cell. 3389158890

e-mail: annarita.amati@gmail.com

PEC: amati.annarita@coabrindisi.legalmail.it

e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia - ai sensi dell'art. 14-quaterdecies, comma 2 legge n.176/2020 - **il Debitore risulta incapiente e pertanto meritevole per l'ottenimento dell'esdebitazione.** Il sig.re Gianfrate Emiliano, sarà solo tenuto al pagamento delle somme dovute nei confronti della sig.ra Serafino Antonietta per il mantenimento del figlio.

Il Signor Gianfrate Emiliano dovrà effettuare per 7 mesi il pagamento dell'onorario dell'OCC con rate mensili pari ad € 148,57, e successivamente per 18 mesi il pagamento degli arretrati dovuti per il figlio con rate mensili pari ad € 148,00.

Tabella 12: Sintesi Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore

A - Reddito mensile attuale	1.470,00
B- Spese mensili	1.330,00

6. RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI

Le ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni sono da ricercarsi essenzialmente nella sproporzione fra le risorse finanziarie disponibili e le spese correnti. Come già evidenziato, il ricorrente ha uno stipendio mensile che non consente di far fronte al pagamento delle rate dei finanziamenti in essere.

Il proponente ha da sempre mostrato difficoltà ad adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni facendo ricorso a successivo credito e non alle sole ed esclusive proprie capacità finanziarie.

Le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere, ad oggi, alle obbligazioni così come contratte sono le seguenti:

- ☐ l'incapacità di pagare i prestiti contratti;
- ☐ le spese familiari da sostenere per un nucleo composto



Avv. Anna Rita Amati

Via Dante Alighieri, n.87/A – Ostuni (BR)

Tel/fax 0831093480, cell. 3389158890

e-mail: annarita.amati@gmail.com

PEC: amati.annarita@coabrindisi.legalmail.it

Si può, quindi, affermare che la posizione debitoria dell'istante si sia consolidata nel corso del quinquennio anteriore la presentazione del ricorso.

7. COSTI DELLA PROCEDURA

Si riporta un prospetto riassuntivo riguardante i presunti costi connessi alla Procedura in esame.

Viene previsto per l'OCC un compenso complessivo pari ad € 1.500,00 comprensivo dell'acconto versato al momento della nomina. Per quanto riguarda i compensi per i professionisti che assistono il sig. Gianfrate Emiliano, ciascuno di essi dichiara di rinunciarvi.

8. COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA'

DOCUMENTAZIONE DEBITORE

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto O.C.C., nonché della disamina del contenuto della domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal sig. Gianfrate Emiliano a corredo della domanda risulta essere COMPLETA ed ATTENDIBILE.

In particolare, risulta che il debitore istante abbia fornito i documenti indicati all'art. 67, comma 2, della Legge 14/2019:

- Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- Elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- Elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- Elenco delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- Elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia; e, che i dati indicati nella proposta sono VERITIERI alla luce degli accessi alle seguenti banche dati fatti da chi scrive:



Avv. Anna Rita Amati

Via Dante Alighieri, n.87/A - Ostuni (BR)

Tel/fax 0831093480, cell. 3389158890

e-mail: annarita.amati@gmail.com

PEC: amati.annarita@coabrindisi.legalmail.it

- 1_Documento
- 2_Nomina OCC
- 3_Sentenza di divorzio
- 4_Certificatococontributivo
- 5_Redditi
- 6_Certificato residenza_famiglia
- 7_Pignoramento1Figlio
- 8_Seconda_figlia
- 9_BustaPaga
- 10_RisposteCreditori
- 11_Atto Notorio (DSAN)
- 12_Banca italia
- 13_crif
- 14_Carichi pendenti agenzia
- 15_Agenziadelleriscossione
- 16_Rottamazione
- 17_Auto
- 18_VisuraProtesti
- 19_CasellariaGiudiziario
- 20_Piano Firmato

18

Pertanto, la scrivente professionista f.f. di Organismo di Composizione della Crisi

ATTESTA

la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore istante a corredo della domanda, nonché la veridicità dei dati in essa contenuti.



Avv. Anna Rita Amati

Via Dante Alighieri, n.87/A – Ostuni (BR)

Tel/fax 0831093480, cell. 3389158890

e-mail: annarita.amati@gmail.com

PEC: amati.annarita@coabrindisi.legalmail.it

9. CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la domanda di esdebitazione presentata da Emiliano Gianfrate, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

L'organismo di composizione della crisi, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti come previsto dall'art. 14-quaterdecies, comma 9.

Le rate verranno corrisposte mensilmente direttamente ai conti intestati ai creditori secondo le specifiche Iban che verranno fornite dagli stessi.

Sarà lo stesso istante a provvedere, previo saldo delle spese di procedura come sopra riportate con il versamento delle prime rate, al soddisfacimento in ordine cronologico di invio coordinate, di tutti i creditori indicati nel piano, i quali avranno fornito all'OCC le coordinate bancarie con i relativi codici IBAN, avendo cura di esibire all'OCC le quietanze di pagamento al credito con cadenza trimestrale.

Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo, più veloce di una possibile procedura esecutiva mobiliare e immobiliare presso il Tribunale.

La sottoscritta ringrazia l'Ill.mo Sig. G.D. e i debitori istanti per la fiducia

concessale e resta a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Brindisi, lì 15/10/2025

Professionista f.f.

Organismo di Composizione della Crisi

Avv. Anna Rita Amati

Piano del consumatore – Debitore Incapiente

Connessa al ricorso per l'apertura della procedura del Debitore Incapiente

Debitore: EMILIANO GIANFRATE, nato a [REDACTED] e residente a [REDACTED] professione OCCUPATO

CONSULENTE DI PARTE: Dott.ssa Romano Ilaria , nato a BRINDISI il 30/01/1984, con studio in Brindisi (Brindisi) Via Dalmazia 21/A, telefono/fax , PEC: ILARIAROMANO@PEC.IT, iscritto all'Albo Commercialisti di BR al n. A969.

AVVOCATO: Avv. Marilena Poddì, nata a Brindisi il 11/08/1944, con studio in Brindisi alla via Bezzecca n. 23, Pec: poddi.marilena@coabrindisi.legalmail.it, iscritta all'Albo degli avvocati di Brindisi.

PREMESSA

Il sottoscritto Dott.ssa Romano Ilaria, iscritto all'Ordine dei Commercialisti della provincia di BR al num. A969 con studio in Brindisi in Via Dalmazia 21/A è stato incaricato da EMILIANO GIANFRATE, nato a [REDACTED] e residente a [REDACTED], professione OCCUPATO (Debitore) per redigere il Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Il sottoscritto, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra,

dichiara preliminarmente:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- non è legato al Debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- non è legato al Debitore o alle società controllate dal Debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del Debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 14- quaterdecies Legge n. 176 del 18 dicembre 2020, poiché il Sig. Emiliano Gianfrate:

- a) risulta essere meritevole così come definito dal comma 1 lett. dell'art.14-quaterdecies della Legge n. 176 del 18 dicembre 2020;
- b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- d) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

Debitore incapiente – ai sensi del D.Lgs. 17 giugno 2022 n.83

- f) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

Lo scopo del presente incarico è quello di:

1. predisporre, ai sensi del comma 3 dell'art. 14 - quaterdecies Legge n. 176 del 18 dicembre 2020, una relazione alla domanda di esdebitazione presentata dal Debitore, il cui obiettivo è quello di:
 - a. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal dal Debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del \${DATI_PROCEDURA.12.48} di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c. l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del del Debitore impugnati dai creditori;
 - d. la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

La proposta di esdebitazione come formulata dal Debitore è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 14-quaterdecies, comma 3 della Legge 176/2020; in particolare:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

Nella tabella 1 è presente l'elenco dei creditori.

Tabella 1: ELENCO CREDITORI (Allegato C)

Denominazione e ragione sociale / Cognome	Nome	P.IVA	C.F.	Prov. (ITA)	Comune (ITA)	C.A.P.	Indirizzo	PEC
Banca Ifis		04570150278	04570150278	VENEZIA	MESTRE VENEZIA	30174	Via Terraglio, 63	segreteria@bancaifis.legalmail.it.
Banca Popolare Pugliese - Società Cooperativa per Azioni		02848590754	02848590754	LE	Parabita	73052	Via Provinciale per Matino, 5	segreteria.affari.legali@pec.bpp.it
Agenzia delle riscossioni		13756881002	13756881002	RM	Roma	00142	Via Giuseppe Grezar, 14	protocollo@pec.agenziariscossione.g
Regione Puglia - Automobile Club d'Italia		00907501001	00907501001	Roma	Roma	00185	Via Marsala 8	
ESCLUSIVO	Ex Moglie – Arretrati figlio							

ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE del Debitore

Sono state fornite dal Debitore le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all'Organo giudicante che a tutti i creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (ai sensi dell'art. 14-quaterdecies, comma 4 lettera a) Legge n.176/2020)

Ai sensi dell'art. 14-quaterdecies, comma 4, legge n.176/2020 per debitore incapiente si intende: *"la persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura; può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. Non sono considerati utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati."*

Il sig. Emiliano Gianfrate ha contratto matrimonio con la sig.ra [REDACTED] il [REDACTED] e hanno deciso di divorziare il [REDACTED]. Da questo matrimonio è nato il figlio [REDACTED]. Il signor Emiliano, dopo la sentenza di divorzio è stato posto a carico del sig. Gianfrate Emiliano il mantenimento del figlio per una somma pari ad € 200,00 mensile e nel mese di dicembre di € 400,00; oggi il mantenimento del Figlio è passato ad € 380,00 (con versamento diretto da parte del datore di lavoro). Dopo la separazione con la sig. [REDACTED], il sig. Emiliano ha avuto una figlia con la sig.ra [REDACTED], dalla relazione intrattenuta con la predetta è nata Gianfrate [REDACTED] in data [REDACTED]. La bambina è stata riconosciuta dal sig. Emiliano Gianfrate e di comune accordo con la madre versa mensilmente € 250. Il sig. Emiliano Gianfrate ad oggi ha uno stipendio da lavoratore dipendente di circa €1.200,00 al mese nette e, oltre al mantenimento dei figli, sostiene spese personali per vivere e spese extra per i figli (ad es. dentista, palestre, ecc..). I numerosi finanziamenti sono stati richiesti per sostenere tutte le spese iniqui rappresentate.

Al sig.re Gianfrate vengono trattenute alla fonte la somma di € 663,00 di cui:

- € 153,00 cessione del quinto dalla Banca Popolare Pugliese;
- € 130,00 pignoramento Banca IFIS;
- € 380,00 mantenimento primo figlio.

Dalla somma restante pari ad € 537,00 versa alla seconda figlia il mantenimento di € 250,00 con un residuo di € 287,00 con il quale dovrebbe far fronte, senza riuscirci, alle proprie esigenze minime di vita.

Debitore incapiante – ai sensi del D.Lgs. 17 giugno 2022 n.83

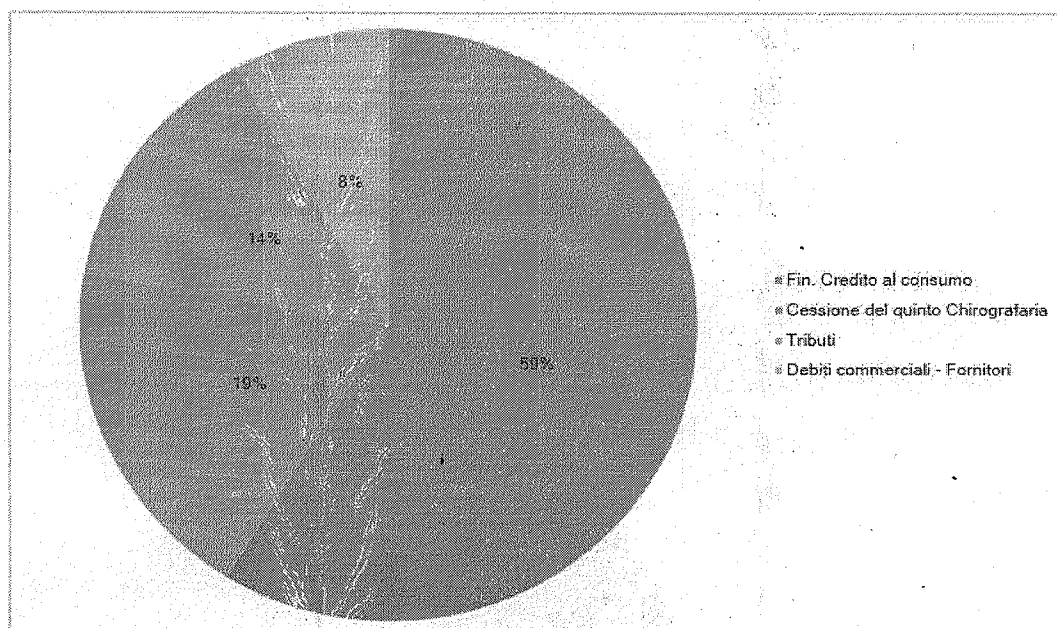
Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento del Emiliano Gianfrate e la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere.

A tal proposito si fornisce innanzitutto l'elenco dei Creditori di cui all'allegato C mentre nell'allegato D sono indicate le informazioni relative a tutti i finanziamenti posti in essere dal Debitore di cui di seguito si riporta un prospetto sintetico.

Tabella 2: Riassunto situazione debitoria

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile	% Tot.
Fin. Credito al consumo	18.874,73	58,81%	120,00	44,09%
Cessione del quinto Chirografaria	6.086,80	18,96%	152,17	55,91%
Tributi	4.486,87	13,98%	0,00	0,00%
Debiti commerciali - Fornitori	2.646,70	8,25%	0,00	0,00%

Il debito residuo totale accertato è pari a € 32.095,10, che pesa mensilmente con una rata media pari a € 272,17.



Di seguito di riporta una tabella di dettaglio dei debiti accertati, con l'indicazione, ove possibile della rata media mensile e del rapporto rata reddito all'epoca della contrazione del debito.

Debitore incapiente – ai sensi del D.Lgs. 17 giugno 2022 n.83

Tabella 3: Dettaglio situazione debitoria

DATA	Tipologia debito	Creditore	Rata Mensile	Reddito Mensile	% Banc. Itali
01/05/2018	Cessione del quinto Chirografaria	2 - Banca Popolare Pugliese - Società Cooperativa per Azioni	152,17	1.200,00	12,68
20/01/2022	Fin. Credito al consumo	1 - Banca Ifis	120,00	1.200,00	10,00
	Fin. Credito al consumo	1 - Banca Ifis			N.
	Tributi	3 - Agenzia delle riscossioni			N.
	Tributi	3 - Agenzia delle riscossioni			N.
	Tributi	4 - Regione Puglia - Automobile Club d'Italia			N.
	Arretrati figlio	5 - Severino Massimo			N.

Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 14-quaterdecies, comma 4 lettera b) Legge n.176/2020)

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Informazioni economico patrimoniali

Il sig.re Gianfrate Emiliano non è proprietario di beni immobili.

Tabella 5: Serie storica dati reddituali personali

	Impiego / Reddito Anno 2018	Impiego / Reddito Anno 2019	Impiego / Reddito Anno 2020	Impiego / Reddito Anno 2021	Impiego / Reddito Anno 2022	Impiego / Reddito Anno 2023
Debitore: EMILIANO GIANFRATE C.F. 611111111111111111	-16.345	-16.323	-16.701	-18.308	-18.464	-19.153
Altro Reddito	0	0	0	0	0	0
Totale	16.345	16.323	16.701	18.308	18.464	19.153

Debitore incapiente – ai sensi del D.Lgs. 17 giugno 2022 n.83

A seguire, invece, si presenta un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali medi mensili dell'ultimo mese e delle spese medie mensili, stimate rilevando il valore delle spese pregresse del Debitore.

Si fa presente che negli ultimi anni il sig. Gianfrate Emiliano ha prestato mensilmente, secondo le disponibilità dell'azienda, ore di straordinario

Tabella 6: Dati Redditali anno 2024

Dati reddituali	
Attuale reddito netto mensile del Debitore	1.470,00
Attuale reddito netto mensile dei coobbligati	0,00
Ulteriore reddito netto mensile	0,00
A) Totale Reddito Mensile	1.470,00

Tabella 7: Spese medie mensili anno 2024

Spese personali	
B) Totale Spese Mensili	1.330,00

Nelle spese inserite previste, sono comprese € 630,00 per mantenimento dei figli e previste altre spese extra per i figli.

Esecuzioni promesse dai creditori nei confronti del sig. Emiliano Gianfrate

Nei confronti del signor Emiliano Gianfrate vi sono i seguenti Pignoramenti presso terzi:

- Banca Ifis NPL INVESTING SPA, atti dell'esecuzione presso terzi n. 769/2024 R.G.E. per € 13.179,00;
- Banca Ifis NPL INVESTING SPA, atti dell'esecuzione presso terzi n. 386/2022 R.G.E. per € 8.398,96;
- [REDACTED] (Madre Primo Figlio), atti dell'esecuzione presso terzi n. 753/2022 R.G.E. per € 2.646,70.

In caso di omologa del presente piano, si richiede che il sig. Giudice disponga che venga richiesto al competente G.E. la emissione dei provvedimenti di estinzione delle procedure esecutive pendenti.

La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (ai sensi dell'art. 14-quaterdecies, comma 4 lettera d) Legge n.176/2020)

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto, nonché della disamina del contenuto della domanda di esdebitazione presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal Emiliano Gianfrate a corredo della stessa risulta essere completa ed attendibile.

Debitore incapiente – ai sensi del D.Lgs. 17 giugno 2022 n.83

Indicazione presunta dei costi connessi alla Procedura (ai sensi dell'art.9 comma 3-bis lettera d) comma Legge n.176/2020) .

Si riporta nella tabella di seguito un prospetto riassuntivo riguardante i presunti costi connessi alla Procedura in esame.

Viene previsto per l'OCC un compenso complessivo pari ad € 1.500,00 comprensivo dell'acconto versato al momento della nomina. Per quanto riguarda i compensi per i professionisti che assistono il sig. Gianfrate Emiliano, ciascuno di essi dichiara di rinunciarvi.

Indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore valutato (Ai sensi dell' art.14-quaterdecies, comma 5 Legge n.176/2020)

E' stato inoltre valutato se, "ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2". Per quest' ultimo si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159", così come riportato nell' allegato così come previsto dall' art.14- quaterdecies, comma 2 Legge n.176/2020.

Si rappresenta inoltre che, a parere dello scrivente lo stato di crisi finanziaria ed economica del Debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori. Infatti, l'iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; convenzione, come logicp, prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Nella fattispecie quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Tale preventiva

Debitore incapiente – ai sensi del D.Lgs. 17 giugno 2022 n.83

valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall'Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo.

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell'art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento "adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria".

L'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). "Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli" (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013).

La circostanza poi che le nuove erogazioni siano state dallo stesso finanziatore utilizzate per estinguere finanziamenti precedenti acclara il fatto che lo stato di bisogno del richiedente fosse a conoscenza di chi erogava il credito.

Nella Fattispecie quindi l'Istituto erogatore era a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovra indebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare. A tal riguardo, il comportamento dei vari finanziatori potrebbe quindi essere sanzionabile ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1998 comma 4 che così recita "Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similare, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà e finanziaria".

Si determina quindi il coefficiente per la scala di equivalenza ISEE.

Tabella 10: Coefficiente equivalenza ISEE

DETERMINAZIONE SCALA EQUIVALENZA ISEE VALIDA AL 2021		
Quesito	Risposta	Coefficiente
Numero componenti Nucleo Familiare	3	2,04
Figli disabili	NO	
Ci sono 3 figli	NO	
Ci sono 4 figli	NO	
Ci sono 5 figli	NO	
Ci sono figli minorenni	NO	
Ci sono figli minori di 3 anni	NO	
COEFFICIENTE TOTALE PER LA SCALA EQUIVALENZA		1,00

Debitore incapiente – ai sensi del D.Lgs. 17 giugno 2022 n.83

Una volta determinato il coefficiente, si valutano cronologicamente i debiti contratti, al fine di evidenziare se il soggetto finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio all'atto della concessione.

L'ammontare mensile necessario affinché il nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita è stato calcolato moltiplicando l'assegno sociale rapportato a 12 mensilità e il coefficiente ISEEE, calcolato in precedenza. L'assegno sociale va aumentato della metà se il debitore risulta incapiente. I valori degli assegni sociali sono stati reperiti dalla banca dati dell'INPS e sono relativi agli anni di concessione dei finanziamenti. Si riporta di seguito la tabella con le valutazioni.

Debitore incapiente – ai sensi del D.Lgs. 17 giugno 2022 n.83

Tabella 11: Valutazione merito creditizio in base ai finanziamenti

DEBITO		(A) Reddito mensile netto disponibile rapporto a 12 mensilità	Data di erogazione	Valore dell'assegno sociale mensile rapporto a 12 mensilità (aumentato del 50% in caso di debitor e incapiente)	Coefficiente ISEE	(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare e possa mantenere un dignitoso tenore di vita	(C) Importo complessivo di rate mensili comprensivo dei finanziamenti precedenti	Residuo redditi mensili (A-B-C)	Merito Creditizio
2 - Banca Popolare Pugliese - Società Cooperativa per Azioni - Cessione del quinto Chirografaria n.1262378 del 01/05/2018		1200,00	01/05/2018	747,96	2,04	1.525,84	272,17	598,01	NO

ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità, lo scrivente rileva che dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia - ai sensi dell'art. 14-quaterdecies, comma 2 legge n.176/2020 - il Debitore risulta incapiente e pertanto meritevole per l'ottenimento dell'esdebitazione. Il sig.re Gianfrate Emiliano, sarà solo tenuto al pagamento delle somme dovute nei confronti della sig.ra S. [REDACTED] per il mantenimento del figlio.

Il Signor Gianfrate Emiliano dovrà effettuare per 7 mesi il pagamento dell'onorario dell'OCC, e successivamente per 18 mesi il pagamento degli arretrati dovuti per il figlio.

Tabella 12: Sintesi Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore

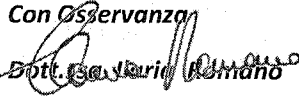
A - Reddito mensile attuale	1.470,00
B- Spese mensili	1.330,00

CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la domanda di esdebitazione presentata da Emiliano Gianfrate, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

L'organismo di composizione della crisi, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti come previsto dall'art. 14-quaterdecies, comma 9.

Con Osservanza


Dott.ssa Ilaria Romano

ALLEGATO D: DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE DEBITORIA

Tipologia di finanziamento/Debito	Data stipula /concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito	Rata media mensile	Reddito mensile epoca finanziaria	% Rata Reddito	Debito residuo	Categoria credito
Cessione del quinto Chirografario	01/05/2018	126237-8	2 - Banca Popolare Pugliese - Società Cooperativa per Azioni	13.123,36	152,17	1.200,00	12,68 %	6.086,80	Chirografario
Fin. Credito al consumo	20/01/2022		1 - Banca Ifis	6.570,35	120,00	1.200,00	10,00 %	5.695,53	Chirografario
Fin. Credito al consumo			1 - Banca Ifis	13.179,20			N.D.	13.179,20	Chirografario
Tributi			3 - Agenzia delle riscossioni				N.D.	1.911,36	Privilegiato_mobiliare
Tributi			3 - Agenzia delle riscossioni				N.D.	1.955,80	Privilegiato_mobiliare
Tributi			4 - Regione Puglia - Automobile Club d'Italia				N.D.	619,71	Privilegiato_mobiliare
Arretrati figlio			5 - Serapione Assicurazioni				N.D.	2.646,70	Chirografario